

Publicato il 02/02/2024

N. 00357/2024 REG.PROV.PRES.
N. 10855/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10855 del 2021, proposto da Comune di Capoliveri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana, Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

contro

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Diani, Carmine Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e

domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;

Asa - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01499/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli articoli 46, comma 2, e 65, comma 3, del codice del processo amministrativo;

Viste le 'linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa' adottate con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 8 febbraio 2022, che hanno introdotto regole volte alla riduzione dei giudizi pendenti, alla razionalizzazione dell'attività dell'Ufficio per il processo, nonché all'individuazione dei giudizi da fissare con priorità per rispondere alla domanda di giustizia;

Tenuto conto anche del numero complessivo dei magistrati assegnati alla Sezione e rilevato il numero degli appelli complessivamente pendenti presso questa Sezione;

Considerato che, per la corretta gestione dei ruoli e per individuare quali siano le posizioni alle quali va data risposta di giustizia, occorre valutare quali tra gli appelli pendenti dell'anno 2021 vadano fissati con priorità;

Rilevato che, anche per dare efficiente attuazione a quanto stabilito all'art. 8, comma 2, delle norme d'attuazione del codice del processo amministrativo, risulta necessario acquisire elementi utili per individuare i giudizi da fissare con priorità, onde garantire la

funzionalità dell'Ufficio con l'inserimento nei ruoli di udienza degli appelli che richiedono una effettiva trattazione del merito;

Rilevato che, giusta quanto previsto dagli artt. 2, comma 2, e 26 del codice del processo amministrativo, è indispensabile la collaborazione dei difensori con l'Ufficio, affinché sia possibile il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;

Considerato che, di conseguenza, va richiesto alla parte appellante e alle altre parti costituite di dichiarare se continuano ad avere interesse alla definizione del giudizio nel merito, ovvero se vi sono ragioni di rinuncia o di sopravvenuta improcedibilità o di cessazione della materia del contendere;

Considerato che, per il solo caso di perdurante sussistenza dell'interesse alla decisione nel merito, a cura della parte interessata, vanno trasmessi altresì:

- documentati chiarimenti su eventuali sopravvenienze nel corso del giudizio o connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo;
- analitica nota spese (che tenga specificatamente conto del valore della causa) in considerazione della regola della condanna alle spese della parte soccombente e in previsione della eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo;

Considerato che le predette dichiarazioni (unitamente all'ulteriore documentazione richiesta nel caso di perdurante interesse) vanno depositate entro il termine di quaranta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il presidente della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, in via interlocutoria nel giudizio d'appello indicato in

epigrafe e salva ogni diversa o ulteriore statuizione del Collegio, dispone gli incombenti istruttori elencati in motivazione e fissa per il deposito dei relativi atti il termine di quaranta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2024.

**Il Presidente
Luigi Carbone**

IL SEGRETARIO